



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 48/13 DEL 17.10.2017**

**Oggetto: Fondazione "Serralutzu Flores", con sede in Cuglieri. Scioglimento Consiglio di amministrazione e nomina commissario straordinario.**

Il Vicepresidente riferisce che è necessario procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Serralutzu Flores" di Cuglieri ed alla nomina di un commissario straordinario.

Ricorda che la "Fondazione Serralutzu Flores" è una ex istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab "Scuola materna asilo infantile Serralutzu Flores"), che è stata trasformata in ente di diritto privato, in seguito all'applicazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 2, "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)" e del relativo Regolamento d'attuazione Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, con determinazione n. 197, in data 14 aprile 2010, del direttore del competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità ed iscritta d'ufficio al n. 149 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, tenuto presso la Direzione generale della Presidenza della Regione.

La Fondazione, così come riportato nell'atto costitutivo di fondazione mediante trasformazione del 20 febbraio 2010, rep. n. 424 racc. n. 288, a rogito del notaio dott. Gianni Fancello, ha come finalità l'educazione civile, morale e religiosa dei bambini e gestisce una scuola dell'infanzia.

Essa è amministrata da un Consiglio di amministrazione (art. 8 statuto) che è l'organo di governo della Fondazione, della quale definisce obiettivi ed indirizzi programmatici, ed ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri di cui uno di diritto, nella persona del Parroco titolare pro tempore della parrocchia di Cuglieri, tre nominati dal sindaco ed uno dal parroco di Cuglieri, tra i cittadini di comprovata rettitudine morale (art. 6 statuto).

Attualmente il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto dal parroco di Cuglieri, dal componente nominato dal Parroco, che svolge le funzioni di Presidente, e dai tre componenti



nominati dal Sindaco di Cuglieri.

L'Amministrazione regionale esercita sull'amministrazione delle fondazioni iscritte nel sopra citato Registro regionale, così come prescritto dall'art. 25 del codice civile e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 21 dicembre 2012 (recante "direttive per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile"), il controllo e la vigilanza, provvedendo "alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi", annullando "sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume" e sciogliendo l'amministrazione e nominando "un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge".

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte di tre componenti il Consiglio di amministrazione che indicavano alcune presunte disfunzioni nella gestione dell'amministrazione della Fondazione, il competente Servizio della Direzione generale della Presidenza, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 25 del codice civile ed alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 21 dicembre 2012, ha dato avvio, con nota prot. n. 3363 dell' 8 marzo 2017, ad una attività di controllo nei confronti dell'amministrazione della Fondazione.

Dalle comunicazioni intercorse tra i competenti uffici e la Fondazione, nonché dalla documentazione trasmessa dalla stessa Fondazione, con particolare riferimento a quanto trasmesso con nota prot. n. 22/1B del 5 giugno 2017 in relazione alla mancata approvazione nei termini del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017, è emerso un agire del Consiglio di amministrazione non in conformità allo statuto, allo scopo della Fondazione ed alla normativa in materia.

La Direzione generale della Presidenza, pertanto, dopo aver concesso infruttuosamente un termine al Consiglio di amministrazione al fine di provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017, ha provveduto a far nominare un commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva all'approvazione dei bilanci.

Il Commissario ad acta, che è stato nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/14 del 9 agosto 2017, in data 4 settembre 2017, ha trasmesso gli atti con i quali sono stati approvati il bilancio consuntivo 2016 ed il bilancio di previsione 2017.

L'attività istituzionale della Fondazione risulta, pertanto, sulla base degli atti presenti presso il



competente Servizio della Direzione generale della Presidenza, interrotta dal 29 maggio 2017, data in cui si è riunito, per l'ultima volta, il Consiglio di amministrazione che ha deliberato di non approvare i due fondamentali atti contabili della Fondazione, predisposti entrambi dal solo presidente della Fondazione, che con la sopra citata nota prot. n. 22/1B del 5 giugno 2017 li ha, comunque, inviati al competenti uffici della Direzione generale della Presidenza, ritenendoli approvati quantunque la maggioranza dei consiglieri avesse espresso voto contrario.

Dagli atti trasmessi, si è, quindi, riscontrato che la Fondazione risulta condotta e gestita in violazione della prassi gestionale tipica delle fondazioni ed in violazione delle stesse norme statutarie e delle leggi in materia.

Il Vicepresidente, pertanto, considerato il perdurare della gestione della Fondazione non in conformità allo statuto, allo scopo della Fondazione ed alla legge, in virtù delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 25 del codice civile ed al fine di ricondurre la Fondazione nell'ambito di una gestione amministrativa che rientri nell'ambito normativo che regola le fondazioni ed assicuri, pertanto, una amministrazione rispettosa del principio di legalità e del rispetto dello statuto e delle leggi vigenti, ritiene opportuno intervenire procedendo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario.

Propone, quindi, di nominare quale commissario straordinario la dott.ssa Maria Pastorella Crisponi, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico, che svolgerà l'incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso spese con onere a carico della Fondazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente

#### DELIBERA

- di sciogliere, per le motivazioni esposte in premessa, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Serralutzu Flores, con sede in Cuglieri, iscritta al n. 149 del Registro regionale delle persone giuridiche;
- di nominare quale commissario straordinario della Fondazione la dott.ssa Maria Pastorella Crisponi, nata il 21 ottobre 1965, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico;
- il Commissario straordinario dovrà attuare tutte le misure necessarie a ricondurre l'amministrazione della Fondazione nell'ambito della legalità e del rispetto dello statuto e delle leggi vigenti, eserciterà tutti i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio di amministrazione ed al



Presidente, assicurando, quindi, per tutta la durata del suo incarico il funzionamento della Fondazione, la gestione amministrativa della stessa unitamente al compimento di tutti gli atti che si ritenessero necessari per il raggiungimento dello scopo della stessa;

- il commissario straordinario durerà in carica per il tempo necessario all'adempimento delle attività sopra indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; cesserà, in ogni caso, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione;
- al suddetto Commissario straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e debitamente documentate, con onere a carico della Fondazione.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci